



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea
e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della sig.ra **MENT MARIA**, cittadina italiana, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo denominato: “Certificat de calificare profesională frizer- coafor-manichiurist, - nivel 2”, rilasciato, dal Ministero del lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità e dal Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e della Gioventù, in data 31/05/2008, ai sensi dell’Ordine del Governo n. 129/2000, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che il corso della durata di 720 ore (240 teoria e 480 pratica) si è tenuto dal 07/01/2008 al 30/05/2008 presso l’ente di formazione “FUNDATȚIA UMANITATEA” immatricolato nel registro nazionale dei fornitori di formazione professionale per adulti con il n. 26/6/25.03.2004; che l’accesso al programma è l’aver concluso l’VIII classe di studi;

CONSIDERATO che la richiedente trasmette le competenze acquisite ma non documenta la formazione che è stata impartita dall’ente succitato;

CONSIDERATO che l’interessata non dimostra esperienza lavorativa estera nel settore;

CONSIDERATO che l'Autorità competente in Internal market Information System, conferma l'autenticità del titolo di qualifica, rilasciato sulla base dell'ordinanza governativa n. 29 del 2000, corrispondente ad una formazione regolamentata, ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 1 lettera e) e all'Art. 13 paragrafo 2 della Direttiva 36/2005/ce modificata dalla Direttiva 55/2013/ue. e dichiara che la richiedente in Romania può esercitare l'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che la professione di acconciatore in Romania non è regolamentata;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2019 con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA BENESSERE e Confartigianato ha ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - art. 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

Nel caso specifico, la formazione è inferiore agli analoghi percorsi italiani; sono state documentate le competenze acquisite ma non l'elenco delle materie con la loro durata in ore.

La richiedente non documenta esperienza lavorativa svolta in Romania come acconciatore.

La misura compensativa, consisterà in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico e orale, sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di acconciatore;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0049323 del 04 marzo 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art.

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e la necessità di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Alla sig.ra MENT MARIA, cittadina italiana, nata a Stremt, Romania, in data 23 febbraio 1983, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 10 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

COLLOQUIO:

la prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione EMILIA ROMAGNA, presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione EMILIA ROMAGNA. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessato, se a quest'ultimo più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.